

Allegato "B"

Raccolta n. 16.063

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE E DURATA DELLA

SOCIETA'

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione sociale "ACEA ATO 2 - Gruppo Acea - Società per azioni".

La società potrà validamente denominarsi, ad ogni effetto di legge, in tutto gli atti che la riguardano, con l'indicazione abbreviata "ACEA ATO 2 S.p.a".

Articolo 2 Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Con riferimento a quanto sopra la società può svolgere qualsiasi altra attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, tra cui a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di:

- ricerca, consulenza ed assistenza nei settori sopra considerati;
- protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici ;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e per l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti alle attività di propria competenza;
- ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture,

risorse e competenze impiegate.

Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazioni con altri enti o società.

Per la realizzazione e nell'ambito dei propri scopi sociali, la società potrà inoltre, purchè non in via prevalente rispetto alle altre attività, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti:

- assumere partecipazioni, dirette e indirette, in società o imprese, italiane o estere, che svolgano attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esse connesse, complementari o analoghe, peraltro con il tassativo divieto di esercitare comunque tale attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico:

- compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie, industriali ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale o che consentano una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

Sono espressamente escluse, in ogni caso, le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario (D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive disposizioni modificative ed integrative) ed al Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria (D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni modificative ed integrative).

La società potrà inoltre gestire ai sensi dell'art. 12 comma 4 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, previo il consenso della Provincia e del Comune già titolare, altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi dall'intero ATO2 Lazio.

Articolo 3 Sede

La società ha sede legale in Roma.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del codice civile, potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi, succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4 Durata

La durata della Società è fissata fino a tutto il 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI -

VERSAMENTI

Articolo 5 Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 362.834.320,00 (trecentosessantaduemilionioctocentotrentaquattromilatrecentoventi virgola zerozero) rappresentato da n. 36.283.432 (trentaseimilioniduecentoottantatremilaquattrocentotrentadue) azioni.

In caso di aumento di capitale, sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti salve diverse disposizioni dell'assemblea degli azionisti.

Oltre ai soci fondatori potranno acquisire la qualità di socio:

- a) gli enti locali dell'ATO 2 Regione Lazio per i quali verranno previsti aumenti di capitale riservati nel rispetto delle disposizione di legge vigenti;
- b) soggetti imprenditoriali e/o finanziari, subordinatamente al gradimento dell'organo amministrativo della società che sarà espresso una volta verificate le caratteristiche di affidabilità e le competenze specifiche di detti organismi in relazione all'oggetto sociale.

La società dovrà comunque rimanere a prevalente capitale pubblico, a tal fine la partecipazione di ACEA S.p.a. nella società, valutata esclusivamente in base all'effettiva quota di partecipazione al capitale di quest'ultima da parte del Comune di Roma, verrà sommata a quella posseduta dagli altri enti locali dell'ATO2.

Articolo 6 Azioni

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione saranno effettuate a spese dell'azionista.

In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

L'assemblea può deliberare l'emissione di azioni fornite di diritti diversi, in conformità delle prescrizioni di legge.

Articolo 7 Obbligazioni

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, in conformità alle disposizioni di legge.

Articolo 8 Finanziamenti e versamenti dei soci

Nel caso di aumento di capitale, qualora sia trascorso il termine fissato ai sensi di legge per i versamenti, a carico degli azionisti morosi - salvo l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore pro tempore, maggiorato di tre punti percentuali.

I finanziamenti dei soci, con diritto a restituzione della somma versata, potranno essere effettuati a favore della società ma esclusivamente alle condizioni previste dalla normativa

applicabile.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 9 Diritto d'intervento

Gli azionisti che abbiano provveduto agli adempimenti di legge hanno diritto di intervenire all'assemblea, in proprio o - alternativamente - mediante un rappresentante munito di delega scritta, nei limiti di legge. La delega può essere rilasciata a persona fisica o giuridica.

Articolo 10 Poteri

L'assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge.

Sono, inoltre, riservate all'assemblea:

- l'approvazione dei piani pluriennali, al fine di determinare gli indirizzi generali di gestione;
- l'approvazione dei piani annuali di investimento;
- l'approvazione di finanziamenti di valore superiore al 40% del capitale sociale;
- la ratifica della stipula di joint-ventures di primaria rilevanza ed alleanze strategiche con terzi partners;
- la ratifica della stipula di accordi e/o convenzioni inerenti la gestione del servizio, tra la società e i soci.

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Articolo 11 Convocazione

L'Assemblea, fino a quando la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, è convocata tramite lettera raccomandata A.R., telefax, telegramma, posta elettronica o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, diretti ai soci, almeno dieci giorni

prima dell'assemblea.

L'assemblea è comunque validamente costituita anche se non convocata, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12 Maggioranze

Ogni azioni dà diritto ad un voto.

I quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in prima convocazione così come nelle eventuali convocazioni successive, sono quelli determinati dalla legge.

Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima convocazione è valido per le ulteriori convocazioni.

Articolo 13 Presidenza e conduzione dei lavori

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o in subordine da persona designata dagli intervenuti.

Il Segretario dell'Assemblea è anche Segretario del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, è nominato dall'Assemblea che può sceglierlo anche fra non soci.

Spetta al presidente dell'Assemblea accertare, sulla base delle risultanze del libro soci, che i presenti, abbiano diritto di intervento alla stessa, constatare la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione nonché il compito di escludere dall'assemblea coloro che non hanno il diritto di parteciparvi. Il Presidente inoltre regola lo svolgimento delle riunioni, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure

della votazione nonché le modalità di rilevazione dei voti, risolve le eventuali contestazioni.

Il Presidente può scegliere tra gli interventi due o più scrutatori.

Articolo 14 Verbali e informazione ai Soci

Le deliberazioni delle Assemblee devono constare da verbali redatti e sottoscritti nei modi di legge.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto per atto pubblico da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso la nomina del Segretario è facoltativa.

I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Articolo 15 Nomina e Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 8 (otto) membri di cui 5 (cinque) membri designati da ACEA S.p.A., 1 (un) membro dal Comune di Roma, 1 (un) membro dalla Provincia di Roma, 1 (un) membro congiuntamente dai Comuni compresi nell'Ambito Territoriale Roma-Lazio Centrale.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, di uno o più amministratori, il successore o i successori dovranno essere nominati entro dieci giorni lavorativi (intendendosi per tali i giorni di calendario ad eccezione dei sabati, delle domeniche e degli altri giorni nei quali le banche in Italia non sono aperte per l'esercizio della loro attività) decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia possibile sostituirli mediante cooptazione da parte degli altri amministratori ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, cod. civ.,

ovvero entro 30 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione della causa di cessazione, qualora sia necessario sostituirli mediante nomina da parte dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 2386, comma 2, cod. civ..I nuovi amministratori potranno essere nominati sia per cooptazione, sia per nomina assembleare e la designazione dei nuovo/i componente/i spetterà al socio che aveva designato l'amministratore/i cessato/i.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo verificarsi di una causa di decadenza e salva una diversa determinazione assembleare all'atto della nomina, il consiglio di amministrazione è comunque rieleggibile a norma dell'articolo 2383 del codice civile.

L'Assemblea ordinaria avrà sempre il potere, con le maggioranze di legge, di revocare gli amministratori nominati dalla stessa.

Qualora, per qualunque ragione, la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venga a cessare anticipatamente dalle sue funzioni, i restanti Consiglieri si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16 Presidente - Vice Presidente - Segretario

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta successiva all'Assemblea che lo ha nominato, elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed eventualmente un Vice Presidente.

Nella stessa sede il Consiglio procede alla nomina di un Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 17 Adunanze del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede della Società (o in altri luoghi, purchè in Italia; scelti dal Presidente).

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari sociali lo esigano. Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta la maggioranza in carica dei Consiglieri ne facciano richiesta per iscritto.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione e convoca il Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R., o telefax, posta elettronica o telegramma, salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può farsi con gli stessi mezzi, con preavviso minimo di quarantotto ore. In caso di impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal Vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal Consigliere più anziano di età.

Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità, dato avviso ai Sindaci.

In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri e dei Sindaci effettivi.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente, se nominato o, in subordine, dal consigliere all'uopo designato dal Consiglio all'inizio della riunione. Il Presidente inoltre coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

In caso di assenza del Segretario del Consiglio, il segretario della riunione è nominato dal Presidente, anche al di fuori dei Consiglieri.

Articolo 18 Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità di voti prevale la mozione votata dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - possono essere validamente tenute in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire oralmente in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove, pure, deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura, la trascrizione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Di ogni riunione e deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Articolo 19 Poteri del Consiglio - Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva della gestione dell'impresa, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, escluso soltanto quanto riservato dalla legge, o dallo Statuto, alle competenze dell'assemblea.

Il Consiglio inoltre delibera:

- (1) la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- (ii) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;

(iii) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione entro i limiti previsti dalla legge può:

- Istituire un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri ed il numero dei componenti;
- delegare gli opportuni poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione determinando i limiti della delega;
- nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e le facoltà;
- nominare mandatarî - anche in seno al Consiglio - per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.
- rilasciare e revocare procure per singole o per determinate categorie di operazioni a dipendenti della società e/o terzi.

Le deleghe sono conferite con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale a scadenze trimestrali sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Articolo 20 Rappresentanza legale della società.

La rappresentanza legale e la firma sociale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di suo impedimento, al Vice Presidente, se nominato.

Articolo 21 Compenso e rimborso spese dei Consiglieri

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria delibera una indennità annua a favore del Consiglio. Tale indennità annuale, una volta deliberata, rimarrà invariata fino a diversa decisione dell'Assemblea.

Ai Consiglieri investiti di particolari attribuzioni competono inoltre specifici emolumenti per la funzione, la fissazione dei quali avviene secondo le modalità di legge.

Articolo 22 Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due supplenti. Il Collegio Sindacale è nominato e funzionante ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci effettivi in base alle tariffe dei dottori commercialisti vigenti ed elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

Le funzioni e la durata in carica dei Sindaci sono regolate dalle vigenti leggi.

Articolo 22 bis Controllo contabile

Il controllo contabile della società è esercitato da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico del controllo contabile sentito il collegio sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi in conformità alle previsioni di legge.

TITOLO V

BILANCIO

Articolo 23 Chiusura esercizio sociale - Riparto utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del

Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto dalla legge.

Gli utili netti disponibili risultanti dal Bilancio d'esercizio sono ripartiti come segue:

a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.

L'eventuale pagamento dei dividendi verrà effettuato nei termini che saranno fissati dall'Assemblea o, in difetto, dall'Organo Amministrativo. Il pagamento sarà effettuato presso la sede sociale o presso le banche che saranno determinate dall'Organo Amministrativo.

Il diritto agli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui diventano esigibili, si prescrive in favore della Società. I dividendi non riscossi e prescritti sono assegnati a riserva straordinaria.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 24 Liquidatori

In caso di scioglimento della Società, a qualunque causa dovuto, l'Assemblea con le maggioranze prescritte nominerà uno o più liquidatori anche tra non soci, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti e dettando, se riterrà, le norme per la liquidazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 25 Domiciliazione degli azionisti - Foro Convenzionale

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

Tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società sono decise dall'Autorità giudiziaria nella cui

circoscrizione ha sede legale la Società.

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non è disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato: Eramo Biagio

Firmato: Paolo Silvestro, Notaro